



Roma: 19 DIC. 1997

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale degli Affari Generali
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

Divisione U.S.C.A.D.
Prot. N. 1.01.308
227087

AGLI ISPETTORATI GENERALI
LORO SEDI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ED UFFICI CENTRALI DI RAGIONERIA
LORO SEDI

ALLE RAGIONERIE REGIONALI DELLO
STATO
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA PRESSO
IL MAGISTRATO PER IL PO
P A R M A

ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO
STATO
LORO SEDI

e, p.c. ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
S E D E

ALLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI
PERIFERICI
S E D E

*Si prega inoltre per ogni attività amministrativa e contabile nelle rispettive
di. 1.01.308/97 e di. 227087/97.*

—
ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE
PENSIONI DI GUERRA E DEI
SERVIZI VARI
Via Casilina, 3
R O M A

OGGETTO: Comunicazione dei ricorsi e degli atti difensivi alla
Segreteria del Collegio Arbitrale di Disciplina.

Sono di recente pervenute alla Segreteria del Collegio Arbitrale di Disciplina del Ministero del Tesoro copie di ricorsi trasmessi a mezzo fax, ai quali fa seguito la spedizione dell'originale in piego raccomandato.

Si segnala che tale prassi può comportare la pronuncia di tardività del ricorso, qualora l'originale venga inoltrato alla suindicata Segreteria dopo il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, prescritto all'art. 59 del D.L.gs. n. 29/93.

Ai sensi della legislazione in vigore, la stampigliatura dell'Ufficio postale non è surrogabile dalla data che appare sul documento inviato a mezzo fax.

Anche la sottoscrizione dell'interessato, riportata su tale documento, non sostituisce quella contenuta nell'originale. Tale possibilità è consentita solo nelle ipotesi ed alle condizioni della legge 7 giugno 1993, n. 183 (pubblicata nella G.U. 14 giugno 1993, n. 137) circa l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali, dalle quali esulano i giudizi innanzi ai Collegi Arbitrali di Disciplina.

Neppure in tale legge, peraltro, è in alcun modo prevista l'efficacia della trasmissione a mezzo fax di interrompere i termini prescritti a pena di decadenza dal codice di procedura civile; la stessa preclusione deve ritenersi operante in tutti gli altri procedimenti giudiziari che, in via di principio, si conformino alle disposizioni sul processo civile.

Anche in un procedimento non giurisdizionale in senso stretto ed improntato alla massima libertà delle forme com'è quello previsto dall'art. 59 D.L.gs. n. 29/93, è perciò necessaria la disponibilità dell'originale dell'atto sottoscritto dall'interessato presso l'Ufficio competente a riceverlo in base alla legge, affinché il ricorso possa considerarsi tempestivo e non incorrere nella sanzione di nullità.

Si rappresenta in proposito che nelle ipotesi in cui sia ammessa, in alternativa alla consegna all'Ufficio di appartenenza l'invito nella forma della spedizione tramite piego raccomandato, la consegna del ricorso all'Ufficio postale rappresenta l'unico modo per attestare con certezza la data d'invio del ricorso ed ha efficacia interruttiva del termine di decadenza, indipendentemente dal momento in cui il ricorso stesso è acquisito agli atti dell'Amministrazione.

Nella spedizione tramite piego postale, la stampigliatura della data attestante l'intervenuta consegna all'Ufficio costituisce, infatti, la prova incontestabile dell'invio dell'atto nei termini prescritti dalla legge ed integra il termine finale di ricezione del medesimo.

Nonostante gli artt. 3 e 4 del D.M. 8 aprile 1997 di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale di Disciplina non dispongano espressamente al riguardo, si ritiene che la spedizione del ricorso alla Segreteria del Collegio Arbitrale di Disciplina debba avvenire preferibilmente tramite piego postale raccomandato con avviso di ricevimento, ferma naturalmente restando la possibilità di avvalersi dei modi previsti dal codice di procedura civile per le notificazioni degli atti giudiziari.

Stante l'importanza della materia, che attiene alla possibilità dei dipendenti di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, si prega di dare la più ampia diffusione alla presente circolare assicurando l'espletato adempimento.

Le Direzioni Generali, cui la presente è diretta per conoscenza, vorranno valutare, nella loro piena autonomia, le modalità più opportune per diramare al personale quanto sopra precisato.

k.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Monzini